



[www.stsnetwork.it](http://www.stsnetwork.it)

**Studio  
Tributario  
Societario**

**CRISI DEI MERCATI E  
IMPLICAZIONI SUI BILANCI  
PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ,  
ANCHE FISCALI**


Pisa – 17 marzo 2009

**Dott. Francesco Facchini**

## Nuovo "bonus aggregazioni"

- Il **D.L. 5/2009** ha reintrodotta il bonus aggregazioni per le operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento di azienda) effettuate nel **2009**.
- Si tratta di una proroga del precedente bonus introdotto con **L. 296 del 2006** per il biennio **2007-2008**.

Finalità



Incentivare l'aggregazione tra imprese per fronteggiare con maggiore solidità l'attuale situazione di crisi finanziaria

## Nuovo "bonus aggregazioni"

### Disciplina generale

- **Principio di neutralità:** (invarianza dei valori fiscalmente riconosciuti in capo alle società incorporata, scissa o conferente).
- Riconoscimento dei maggiori valori mediante versamento di un'**imposta sostitutiva**
  - 12% fino 5 Mln
  - 14% somme tra 5 e 10
  - 16 % oltre 10 Mln

### Bonus aggregazioni

- **Riconoscimento gratuito del disavanzo da concambio** per le fusioni e scissioni, nonché del **maggior valore iscritto** dalla società **conferitaria**.
- Il riconoscimento gratuito opera fino ad un ammontare massimo di € **5.000.000**

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisiti per poter beneficiare del bonus

- 1) **Requisito soggettivo**: soggetto risultante dall'operazione deve assumere la forma giuridica di SPA, SAPA, SRL, Soc. Cooperativa e di mutua assicurazione, residente nel territorio dello Stato.
- 2) **Requisito oggettivo**: le operazioni agevolate sono fusione, scissione o conferimento neutrale di azienda.
- 3) **Requisito temporale**: operazioni effettuate nel 2009.
- 4) **Requisito operatività**: le società partecipanti devono essere operative da almeno 2 anni antecedenti l'operazione.
- 5) **Requisito indipendenza**: le società partecipanti non devono appartenere allo stesso gruppo, né essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, né essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto
- 6) **Requisito Anzianità** delle condizioni nei 2 anni precedenti l'operazione

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito soggettivo

- ❑ la natura giuridica del **soggetto risultante** dall'operazione di aggregazione deve trattarsi di Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e di mutua assicurazione **residenti** nel territorio dello Stato.
- ❑ I soggetti di partenza, che pongono in essere l'operazione di concentrazione, possono avere **natura diversa** da quella sopra indicata (quindi anche imprese individuali) e possono essere anche **non residenti**.

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito oggettivo

Sono agevolate solo determinate operazioni straordinarie:

- ❑ **Fusione e scissione**: riconosciuto fiscalmente il maggior valore iscritto, per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio, in capo ai **beni materiali** ed **immateriali** della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.
- ❑ **Conferimento di azienda in neutralità** (ai sensi dell'art. 176 del Tuir): riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario sui **beni materiali** ed **immateriali**.
- ❑ E' lasciata alla discrezionalità del contribuente la scelta dei beni interessati e la misura dell'imputazione.



ESCLUSO L'AVVIAMENTO

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito temporale

- ❑ Agevolate le operazioni di fusione, scissione effettuate nell'anno **2009**
- ❑ Ai fini dell'individuazione della **data di effettuazione** dell'operazione, si dovrà fare riferimento alla data in cui l'operazione si è perfezionata secondo i **criteri civilistici**
- ❑ **Fusioni e scissioni**: data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione/scissione presso il registro delle imprese.
- ❑ **Conferimenti di azienda**: data di iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale presso il registro delle imprese.


# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito operatività da almeno due anni - 1


- ❑ Le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione devono risultare "operative" da almeno 2 anni precedenti l'operazione.
- ❑ Non è sufficiente la formale costituzione nel biennio precedente ma è necessario anche lo svolgimento di un'effettiva attività commerciale.
- ❑ Il superamento del test di operatività ai fini della disciplina delle società di comodo potrebbe non essere sufficiente ad integrare il requisito di operatività.
- ❑ In sede di accertamento, l'ufficio potrebbe valutare:
  - ❑ Costi e ricavi esigui
  - ❑ Beni strumentali di valore modesto
  - ❑ Consumi esigui
  - ❑ Personale inesistente o scarso

## Nuovo "bonus aggregazioni"

### Requisito operatività da almeno due anni - 2



Non agevolata singola operazione di conferimento e/o scissione ad una newco.



Agevolate più operazioni di conferimento e/o scissione ad una newco.

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito indipendenza - 1

Le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione **non** devono appartenere al medesimo **gruppo**



**SCOPO:** incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti autonomi e non, quindi, le mere riorganizzazioni operate nell'ambito dei gruppi societari.

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito indipendenza - 2

Sono in ogni caso **esclusi**:

- I soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%. (**Novità**)
- Controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile (disposizione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria). (**Novità**)

Il **controllo indiretto** può avvenire tramite persone legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado.

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito indipendenza - 3

**Differenze** con precedente disciplina

- Erano esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione di qualsiasi entità.
- Erano esclusi i soggetti controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, quindi anche in virtù di vincoli contrattuali.

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Requisito anzianità delle condizioni

Le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione aziendale devono **possedere i requisiti** per poter fruire dell'agevolazione

➔ Sia al momento in cui viene posta l'operazione

➔ Sia nei 2 anni precedenti l'operazione stessa.

## Nuovo "bonus aggregazioni"

### Periodo di riconoscimento dell'agevolazione

- ❑ Il maggior valore attribuito ai beni, a seguito delle operazioni di aggregazione, è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere **dall'esercizio successivo** a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. **(NOVITA')**
- ❑ Pertanto l'operazione andrà effettuata nel 2009 e il maggior valore attribuito ai beni è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal **2010**.

## Nuovo "bonus aggregazioni"

### Abolito l'interpello preventivo

- ❑ Il D.L. 5/2009 ha **abolito** l'onere, a carico delle società partecipanti all'operazione, di presentare istanza di **interpello preventivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000, per potersi avvalere dell'agevolazione.
- ❑ In precedenza era necessario presentare istanza di interpello alla Direzione Regionale delle Entrate competente, la quale doveva rispondere entro 120 giorni.

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Decadenza dell'agevolazione - 1

Si decade dall'agevolazione

- ❑ sono poste in essere **ulteriori operazioni straordinarie** rispetto a quella che ha determinato la spettanza del beneficio (sia da parte della **società** che da parte dei **soci**)
- ❑ ovvero sono stati ceduti i beni iscritti o rivalutati
- ❑ nei primi **quattro periodi d'imposta** dall'effettuazione dell'operazione (fino al 2012 compreso)

Finalità antielusiva

Si vuole evitare che la società beneficiaria del bonus aggregazioni possa trasferire il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti

Possibilità di presentare interpello antielusivo  
(art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973)

# Nuovo "bonus aggregazioni"

## Decadenza dell'agevolazione - 2

Effetti della decadenza dall'agevolazione

- ❑ La società è tenuta ad apportare un **rettifica in aumento** del reddito imponibile IRES ed IRAP corrispondente alle maggiori componenti negative di reddito dedotte ovvero alle minori componenti positive di reddito assoggettate a tassazione negli esercizi precedenti.
- ❑ La rettifica deve avvenire nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta** nel corso del quale si è verificata la **causa di decadenza**.

## Grazie dell'attenzione!

